

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 MAR. 2001

=====

ADDI' **20 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI & IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 398

OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Istituzione del Tutore dell'infanzia e dell'adolescenza".




# LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'

## ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E I SERVIZI SOCIALI

- VISTA la "Convenzione sui diritti del fanciullo" fatta a New York il 20.11.1989;
- VISTA la legge n. 176 del 27 maggio 1991 con la quale è stata ratificata e si è data esecuzione alla "Convenzione sui diritti del fanciullo" fatta a New York il 20.11.1989;
- VISTA la convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993;
- VISTA la legge n. 184 del 4 maggio 1983 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori;
- VISTA la legge 476 del 31 dicembre 1998 che ratifica e rende esecutiva la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali fatta all'Aja il 29 maggio 1993;
- VISTA la legge n. 216 del 19 luglio 1991 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose";
- VISTA la legge 269 del 3 agosto 1998 "Norme sullo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- VISTA la legge 285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA la legge n. 451 del 23 dicembre 1997 "Istituzione della Commissione Parlamentare dell'Infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia";
- VISTO il "Piano Nazionale" di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 38 del 9 settembre 1996 sul riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;



PRESO ATTO

di quanto previsto dal "Piano Socio-assistenziale regionale 1998/2001 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 591 dell' 1 dicembre 1999, che individua tra le politiche per la maternità e l'infanzia la necessità di attivare interventi finalizzati a creare le condizioni di benessere per la crescita dei bambini e degli adolescenti anche attraverso azioni di prevenzione e di contenimento delle situazioni che possano influire negativamente nel loro sviluppo;

**CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a tutte le sollecitazioni ed iniziative, anche a livello internazionale, a favore dei minori e della famiglia previste dalle succitate leggi;

**CONSIDERATA** altresì, la necessità di assicurare un adeguato organo di tutela che stimoli ed assicuri la piena e corretta applicazione sul territorio regionale, dei diritti riconosciuti ai minori, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale;

**ACQUISITO** il parere dell'Area Giuridico Amministrativa;

### DELIBERA

- Di proporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato testo di legge "Istituzione del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza" composto da n. 7 articoli e della relativa relazione illustrativa che costituisce parte integrante della presente delibera.
- Con la legge di bilancio 2001 sarà istituito un apposito capitolo dell'importo di £. 200.000.000 denominato: finanziamento della legge "Istituzione del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza".



PROPOSTA DI LEGGE PER "L'ISTITUZIONE DEL TUTORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA"

Prot. 14535 del 6-12-2000  
RELAZIONE

L'istituzione del Tutore dell'infanzia e dell'adolescenza, come organo di rappresentanza e di tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti appartenenti all'età evolutiva, è un'esigenza molto sentita da questa Amministrazione, per dare risposte in termini concreti a diritti sanciti da norme internazionali e nazionali.

E' necessario, infatti, predisporre organi e strumenti adeguati di applicazione delle norme che possano incidere nella realtà a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in linea con quanto è stato attuato a livello Europeo dove la figura del tutore già compare negli anni '80, in particolare nei Paesi Scandinavi.



La figura del garante non deve sostituirsi ai Servizi sociali degli Enti locali e alle altre istituzioni che si occupano sul territorio di assistenza all'infanzia, ma deve, in stretta collaborazione, svolgere un ruolo attivo per dare voce alle esigenze dei più piccoli in tutte quelle situazioni nelle quali mancano risposte adeguate.

Tra le funzioni previste per il tutore vi è quella della vigilanza affinché nel territorio della Regione venga data piena attuazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 in modo che gli stessi non rimangano semplici principi teorici.

Il garante per l'infanzia deve essere particolarmente sensibile all'ascolto delle problematiche dell'infanzia e deve saper valutare quelle situazioni in cui la collettività degli adulti non tiene conto delle esigenze dei più piccoli. L'azione del garante dovrà essere volta ad affrontare tutte quelle situazioni direttamente segnalate o di cui viene a conoscenza che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario attraverso la segnalazione e sollecitazione agli organi competenti degli Enti locali e agli Organi giudiziari.

L'istituzione del pubblico tutore è fondamentale anche per garantire che i provvedimenti in materia di affidi, di adozione, di lotta allo sfruttamento sessuale e al lavoro minorile diano adeguate risposte nel superiore interesse del minore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




30/11/2000

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Istituzione del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 1  
(Istituzione)

1. E' istituito nella Regione Lazio il tutore dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato tutore, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.

2. Il tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 2  
(Funzioni)

1. Il tutore svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
- b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- c) individua e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
- d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, soprattutto in relazione alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;
- e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e d'indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende nominare;
- f) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- g) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e d'esercizio di tali diritti;
- h) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio regionale per l'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## ART. 3

### 1. Il tutore:

- a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, presentando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;
- b) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate.

2. Il tutore ed il difensore civico della Regione Lazio, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, come modificata dalla legge regionale 2 novembre 1992, n. 41, si danno reciproca segnalazione di situazioni d'interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Il tutore, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, riferisce agli organi della Regione e degli enti locali competenti e, se necessario, al Tribunale dei minorenni.

4. La relazione di cui al comma 1, lettera b), è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 4  
(Organizzazione)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il tutore si avvale di apposita struttura organizzativa istituita, con le procedure di cui alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, presso la Giunta regionale. Tale struttura è articolata in sedi decentrate a livello territoriale provinciale.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, la struttura del tutore opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, con l'ufficio del difensore civico della Regione Lazio, nonché per studi e indagini sulla situazione minorile con l'Osservatorio regionale sull'infanzia.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni a livello periferico, il tutore può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



## ART. 5

(Nomina, incompatibilità e revoca)

1. Il tutore, che dura in carica cinque anni e può essere rieletto una volta sola, è nominato dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per la nomina del difensore civico, di cui all'articolo 7 della l.r. 17/1980, come sostituito dall'articolo 8 della l.r. 41/1992.

2. I requisiti per la nomina di cui al comma 1 sono:

- a) laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
- c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia.

3. La carica di tutore é incompatibile con quella di:


- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere e assessore della Regione, delle province e dei comuni;
- b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- c) componente dei comitati regionali di controllo;
- d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi della Regione.

4. L'esercizio delle funzioni di tutore è incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

5. Il conferimento della carica di tutore a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti della Regione Lazio ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.


6. Qualora, successivamente alla nomina venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6  
(Trattamento economico)

1. Al tutore spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione nel limite del settanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.


  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7  
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio il capitolo di spesa n. .... denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza", con lo stanziamento per l'anno ..... di lire .....

2. Allo stanziamento di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. ...., che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE